

Editoriale

La retromarcia sull'indicazione dei reali costi pagati dai clienti

di Gianfranco Ursino

EDITORIALE

Se la moral suasion inizia a tentennare

— Continua da pagina 1

Rendere più trasparenti e comprensibili ai risparmiatori i costi effettivamente sostenuti per i loro investimenti. È questo l'obiettivo prioritario che la direttiva Mifid 2 desidera raggiungere con l'obbligo imposto dal 2018 agli intermediari di rendicontare ogni anno ex post ai clienti i costi realmente pagati in ogni minimo dettaglio. Non basta quindi dire alla clientela che quel determinato prodotto costa genericamente un tot %. Occorre esplicitare il valore assoluto degli oneri applicati a ogni singolo cliente. E fin qui siamo ancora nei buoni propositi.

Nei fatti, l'intento del legislatore nei primi due anni è stato disatteso dagli intermediari, che hanno escogitato di tutto per cercare di non rendere tangibili i dati dei costi ai clienti. Solo dopo i richiami di attenzione e le raccomandazioni della Consob, quest'anno è stato fatto un deciso salto in avanti, con resoconti più snelli e standardizzati e invii più tempestivi. Allo stesso tempo, però, è stata concessa la possibilità a banche e reti di innestare una pericolosa retromarcia.

— Continua a pagina 3

Nell'indicare la data del 30 aprile come termine ultimo raccomandato per trasmettere le rendicontazioni riferite all'anno solare precedente, la Consob ha cercato di trovare il giusto compromesso tra la definizione di una scadenza più stringente e l'indicazione di una data più flessibile ma con dati più certi. In fase di consultazione lo scorso anno Abi, Aipb, Assoreti, Assosim e Assogestioni avevano espresso tutte le loro perplessità sulla possibilità di rispettare il termine del 30 aprile e chiedevano di mantenere la generica raccomandazione di inviarlo prima possibile. Per tutta risposta la Consob ha infine ribadito con maggior enfasi la necessità che i produttori rendano disponibili ai distributori, il prima possibile, i dati necessari alla predisposizione della rendicontazione, sottolineando che qualora questo non dovesse accadere, i distributori sono tenuti a non vendere gli strumenti dei produttori ritardatari.

A seguito di questa raccomandazione Assogestioni e Assoreti hanno poi avviato un tavolo di lavoro per arrivare a febbraio 2021 il varo per i loro associati di linee guida, con l'intento di favorire il dialogo fra produttori e distributori e convergere verso soluzioni condivise per lo scambio tra loro delle informazioni e per la rappresentazione dei costi ai clienti finali. Nel documento congiunto delle associazioni, però, non viene fatta alcuna menzione della raccomandazione Consob di evitare di prestare consigli o vendere strumenti per i quali i collocatori non hanno ricevuto le informazioni di costo da parte delle case produttrici. Assogestioni e Assoreti danno

invece facoltà al distributore di effettuare la stima dei costi sulla base di "metodologie ragionevoli" nel caso in cui i dati relativi a singoli prodotti non dovessero giungere in tempo. In più viene anche data la possibilità a ogni intermediario di individuare una "propria" soglia percentuale massima di dati stimati.

Ora va bene che la raccomandazione Consob è sicuramente un atto di moral suasion che lascia liberi gli intermediari di seguire altre strade, ma traccia comunque una linea che gli operatori dovrebbero seguire perché comunque rappresenta un'interpretazione delle norme che dovrebbero poi essere alla base dei controlli che competono all'authority.

— G.Ur.

g.ursino@ilsole24ore.com

È RIPRODUZIONE RISERVATA

